



TRIBUNALE DI PAVIA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Sezione Prima Civile  
UFFICIO CONCURSUALE

Procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato n. 54-1/2023

**SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL  
SOVRAINDEBITATO**

Il Tribunale composto dai seguenti Magistrati:

Presidente  
Giudice  
Giudice relatore

sentito il giudice relatore;

visto il ricorso proposto in data 21.03.2023

da

*-debitori ricorrenti-*

e con l'ausilio del Professionista dell'OCC di

\*\*\*\*\*

letta la domanda volta ad ottenere la liquidazione dei beni in favore dei creditori;

vista la relazione depositata ex art. 269 CCII con giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione;

ritenuto applicabile l'art. 39 CCII e considerata dunque completa, alla luce della suddetta norma, l'allegazione documentale depositata dall'istante a corredo del ricorso principale;

rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII e che si ritengono soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII;

visto l'art. 270 CCII;

ritenuto che i debitori istanti, possano accedere alla procedura di liquidazione controllata, in quanto possono considerarsi, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII, "*debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza*";

PQM



1. **nomina**, quale giudice delegato alla procedura, il dott.
2. **nomina** liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII.
3. **ordina il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;**
4. **assegna, ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;**
5. **ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;**
6. **dispone l'acquisizione alla procedura di euro 500,00 quale valore dell'autovettura Fiat Panda intestata alla debitrice, mentre con riferimento all'autovettura Nissan Quasqai targata di proprietà di riserva ogni valutazione all'esito di una informativa dell'OCC circa il valore del predetto bene;**
7. **dispone che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;**
8. **a precisazione di quanto sopra, invita il nominato liquidatore a valutare attentamente – e conseguentemente a motivare – il non subentro nell'esecuzione individuale eventualmente già pendente alla luce del massimo interesse per il ceto creditorio, invitandolo – nel caso ritenga maggiormente profittevole per i creditori della presente procedura di sovraindebitamento che la liquidazione del bene oggetto di esecuzione individuale avvenga in questa sede – a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;**
9. **ordina la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;**
10. **determina, valutate le osservazioni dell'OCC, nell'intero reddito la somma necessaria per il sostentamento del debitore e della famiglia (n. 3 persone compreso il ricorrente), ad eccezione della somma di € 400,00 da versare con cadenza mensile per i successivi tre anni che dovrà essere messa a disposizione della procedura;**
11. **precisa che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;**

12. **precisa** che, indipendentemente da quanto previsto nel ricorso per l'apertura della presente procedura, le vendite andranno effettuate con procedure competitive, trattandosi di principio inderogabile;
13. **precisa** che i compensi dovuti agli ausiliari che operano nelle procedure di sovraindebitamento, liquidatore compreso, sono ridotti dal 15 al 40% rispetto ai parametri previsti per le procedure concorsuali maggiori a mente del D.M. n. 202/2014;
14. **invita** il liquidatore a riconoscere, visto l'art. 277, co. 2, CCII, nella predisposizione del progetto di stato passivo, la prededuzione al difensore del ricorrente, applicando i parametri del D.M. n. 55/2014 - volontaria giurisdizione, scaglione pari all'attivo messo a disposizione della procedura;
15. **invita** il liquidatore a riferire al giudice sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera;
16. **raccomanda** all'OCC, qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII;
17. **dispone**, a cura del liquidatore, la pubblicazione della presente sentenza nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale, previa interlocuzione con l'attuale gestore del sito (*procedure in materia di sovraindebitamento*).

A cura del liquidatore la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.

Il Giudice estensore

Il Presidente

**Si comunichi.**

Pavia, 30/03/2023